



Pol. 505756732

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE
RESPONSABILITA' CIVILE
FIGC Lega Nazionale Dilettanti**

Stipulata tra:

FIGC LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9

00196 ROMA

CODICE FISCALE / PARTITA IVA: 08272960587

E

ALLIANZ SPA

Piazza Tre Torri, 3

Cap 20145 Città MILANO

P.IVA 01333250320

Data effetto: dalle ore 24 del 30/06/2026

Data scadenza: alle ore 24.00 del 30/06/2028

SOMMARIO

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

SEZIONE 3 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO

SEZIONE 4 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

SEZIONE 5 – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE

SEZIONE 1 – DEFINIZIONI

Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione e più precisamente i Tesserati e gli Ausiliari, in particolare le seguenti Categorie: A) tutti i Calciatori, Allenatori, Tecnici, Medici e Massaggiatori tesserati per le Società Sportive affiliate alla Lega Nazionale Dilettanti, con esclusione dei calciatori partecipanti all'Attività Ricreativa, Amatoriale e dei tesserati del Settore Giovanile e Scolastico; B) tutti i calciatori partecipanti all'Attività Ricreativa ed Amatoriale. Attività non agonistica, legata allo svolgimento di Tornei, con vincolo di tesseramento limitato alla durata di svolgimento della manifestazione, anche qualora venga organizzata a cavallo di due stagioni sportive. C) i Dirigenti e gli Ausiliari delle Società Sportive Affiliate alla Lega Nazionale Dilettanti, durante lo svolgimento delle seguenti attività: assistenti dell'arbitro durante le gare ufficiali, Dirigente delle società o degli organismi di Lega e qualunque altra funzione prevista dalla Lega per questo ruolo. I commissari di campo che possono essere designati anche per le attività di Beach Soccer della Lega stessa.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Ausiliari	Tutte le persone con incarico di sovrintendere, controllare, assistere ed organizzare l'attività per la quale è prestata l'assicurazione, quali a titolo esemplificativo e non limitativo gli insegnanti e tutte le persone componenti lo staff tecnico, dirigenti, accompagnatori, responsabili di attività e servizi e tutti i componenti lo staff dirigenziale ed amministrativo.
Beneficiario	L'Assicurato stesso. In caso di morte ed in mancanza di designazione saranno beneficiari gli eredi legittimi e/o testamentari dell'Assicurato.
Contraente	FIGC LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Franchigia / Scoperto	La parte del danno che rimane a carico del Contraente e/o dell'Assicurato, e in eccesso al quale vengono applicati il limite di indennizzo e/o gli eventuali sottolimiti
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta alla Società.
Residenza	il luogo in cui l'Assicurato ha la dimora abituale in Italia
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Società	Il soggetto che presta l'assicurazione e stipula il relativo contratto.

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1 - Durata del contratto

L'assicurazione decorre dalle ore 24 del 30.06.2026 e cesserà alle ore 24 del 30.06.2028. Alla scadenza del 30.06.2028, la LND potrà richiedere la proroga tecnica del Contratto, alle condizioni inizialmente pattuite, per un periodo massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi, con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.

Tale proroga potrà essere esercitata solo nel caso in cui verrà prorogata anche la polizza Infortuni/ Assistenza dei Tesserati.

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, ancorché il premio venga versato nei termini di seguito esplicitati.

I premi devono essere pagati alla Società per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.

Se la Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Il premio annuo finito anticipato viene frazionato secondo la seguente rateizzazione:

|
|
|
|
|

Per il pagamento delle rate sopra indicate il termine di mora per ogni rata resta fissato in 60 (sessanta) giorni.

Eventuali appendici, emesse in corso d'anno, in deroga al disposto dell'art. 1901 Codice Civile, saranno pagate dalla Contraente al Broker entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione del documento.

Art. 3 - Altre assicurazioni

A deroga del primo e secondo capoverso dell'Art. 1910 del Codice Civile, l'Assicurato e/ o la Contraente sono esonerati dall'obbligo di comunicare l'esistenza di altre coperture assicurative per il medesimo rischio.

Art. 4 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c..

Art. 5 - Aggravamento del rischio

La Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 c.c..

Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato o della Contraente, ai sensi dell'art. 1897 c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbi interpretativi sull'operatività delle garanzie contrattuali, prevarrà l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'assicurato.

Art. 8 - Modifiche dell'assicurazione

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le norme dattiloscritte previste dalla presente polizza e la firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti alla Società vale solo come presa d'atto del premio e di eventuale ripartizione del rischio tra le società coassicuratrici.

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art. 9 - Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 C.C. verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, verso la L.N.D. e le sue associate, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art. 10 - Obbligo di documentazione dei sinistri

La Società si impegna a fornire alla Contraente e/o al Broker il dettaglio dei sinistri in formato Excel come di seguito indicato:

- a) sinistri denunciati e descrizione dell'evento;
- b) sinistri riservati, con indicazione dell'importo a riserva;
- c) sinistri liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;
- d) sinistri senza seguito;
- g) provincia di appartenenza della Società Sportiva a cui fanno riferimento gli assicurati colpiti da sinistro

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di denuncia del sinistro, numero di sinistro assegnato dalla Compagnia e di data di chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo.

Le informazioni di cui sopra devono essere fornite dalla Società al Broker e/o Contraente con cadenza trimestrale.

È facoltà del Contraente richiedere, ed obbligo della Società fornire, lo stesso report anche in altre occasioni qualora la Contraente lo richieda.

Art. 11 – Validità territoriale

L'assicurazione vale per il mondo intero.

Art. 12 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico della Contraente.

Art. 13 - Clausola Broker

Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di intermediazione assicurativa, le Parti contraenti riconoscono che il Broker relativo alla presente assicurazione è Willis Italia SpA.

In conseguenza di quanto sopra, si conviene espressamente:

- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, la Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti dalla Contraente sia effettuato tramite il Broker, che provvederà alla loro rendicontazione secondo gli accordi vigenti con la Società Delegataria. Resta intesa l'efficacia liberatoria del pagamento così effettuato anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile;
- che l'opera del Broker unico intermediario nei rapporti con le Società di Assicurazione, verrà remunerata dalle Società con le quali verranno stipulati e/o prorogati i contratti nella misura concordata tra società e Broker secondo gli usi di mercato e non potrà costituire in ogni caso un costo aggiuntivo per la Contraente.

Art. 14 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 15 - Foro competente

Foro competente è quello del luogo di residenza e/o domicilio della Contraente o dell'Assicurato.

Art. 16 - Manifestazioni unitarie

Le garanzie sono operanti nei confronti di tutti i Tesserati anche in caso di partecipazione, a manifestazioni con altre organizzazioni alle quali LND abbia ufficialmente aderito.

Art. 17 - Dichiarazioni della Società

La Società dichiara di avere preso conoscenza di ogni circostanza che influisca sulla valutazione del rischio, anche indipendentemente dalle dichiarazioni del Contraente e/o Assicurato.

Art. 18 - Trattamento dei dati

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, ciascuna delle Parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 19 - Obblighi della Contraente

La Contraente si obbliga a comunicare tempestivamente agli Assicurati eventuali cessazioni di agenzia, assegnazione di portafoglio ad un nuovo intermediario o ad una nuova impresa, modifiche statutarie attinenti al cambio di denominazione sociale o al trasferimento di sede sociale dell'impresa, casi di scissione o di fusione con un'altra impresa, qualora siano a lui comunicate dal Broker e/o dalla Società.

Nel caso in cui gli Assicurati sostengono in tutto o in parte l'onere economico connesso al pagamento del premio sono, direttamente o tramite i loro aventi causa, portatori di un interesse alla prestazione, la Contraente si impegna a consegnare loro (in forma cartacea o elettronica), prima dell'ingresso in assicurazione, la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista all'articolo 56 comma 4 del Regolamento IVASS n. 40/2018 e successive modifiche.

Art. 20 - Coassicurazione (se operante)

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate. Ciascuna di esse è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in esplicita deroga all'art. 1911 del Codice Civile.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, debbono trasmettersi da una all'altra parte unicamente tramite la delegataria.

Ogni comunicazione s'intende fatta o ricevuta dalla delegataria nel nome e per conto di tutte le coassicuratrici. Scaduto il premio, la delegataria potrà sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

La delegataria riceve benestare dalle coassicuratrici per firmare le variazioni, concordate con le coassicuratrici stesse, successive al perfezionamento del contratto originario anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto, la firma apposta dalla delegataria agli atti di variazione, la rende ad ogni effetto valida anche per le quote delle coassicuratrici.

Art. 21 - Buona fede

L'omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte della Contraente di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale od involontario dello stesso e delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, nonché dei suoi amministratori, non pregiudicheranno questa assicurazione.

Resta inteso che la Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 22 - Variazioni nella figura della Contraente

Nel caso di fusione della Contraente, il contratto continua con l'Associazione che rimane sussistente o che risulta dalla fusione. Nei casi di trasformazione di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua con l'Associazione stessa nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale. Nei casi di scioglimento della Contraente o della sua messa in liquidazione, il contratto continua fino alla chiusura della liquidazione.

La Contraente è tenuta a dare avviso scritto dei fatti sopraindicati entro i successivi 15 (quindici) giorni dal loro verificarsi alla Società, la quale, nei 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento dell'avviso, ha facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione con preavviso di 15 (quindici) giorni.

Art. 23 – Validità esclusiva delle norme dattiloscritte

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le norme di cui alla presente polizza. La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società vale solo quale presa d'atto del premio e dell'eventuale ripartizione del rischio tra le Compagnie che costituiscono la Società, in caso di partecipazione in coassicurazione.

Art. 24 – Sanctions Clause

Tale clausola sarà definita con l'assicuratore aggiudicatario del contratto.

Art. 25 – Esclusioni territoriali

Tale clausola sarà definita con l'assicuratore aggiudicatario del contratto.

SEZIONE 4 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

Art. 28 - Titoli che danno diritto all'assicurazione

I titoli che danno diritto alle garanzie assicurative sono costituiti dal tesseramento rilasciato dalla Contraente o dalla richiesta di tesseramento on-line in corso e, per le Società sportive, dall'affiliazione alla Contraente.

Art. 29 - Soggetti Assicurati

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione è più precisamente:

1. la Lega Nazionale Dilettanti, i suoi dipartimenti e divisioni, le sue articolazioni territoriali e, comunque, ogni struttura periferica e non periferica ad essa riferibili;
2. le Società sportive partecipanti al Campionato LND affiliate alla stessa;
3. i Tesserati e gli Ausiliari e i soggetti appartenenti alle categorie A), B) e C) di cui alla SEZIONE 1 – Definizioni.

A maggior precisazione, rientrano tra i soggetti assicurati, i dipendenti ed i collaboratori /volontari operanti per le entità di cui ai punti 1) e 2).

Art. 30 - Oggetto dell'Assicurazione

A) Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

L'Assicurazione si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni corporali e materiali, involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale, verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere.

L'Assicurazione è inoltre operante per la responsabilità civile personale dei Presidenti delle Società Sportive e degli Allenatori.

La garanzia non è operante per la responsabilità eventualmente derivante dal fatto di non essere in regola con la documentazione medico-sanitaria attestante l'idoneità fisica allo svolgimento dell'attività sportiva agonistica dei tesserati, prevista obbligatoriamente ai fini della partecipazione dei tesserati alle attività sportive.

B) Responsabilità verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile:

- ai sensi degli Art. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124, e successive modificazioni, integrazioni ed interpretazioni per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione;
- per erogazioni di somme eccedenti l'indennità liquidata dall'INAIL, che l'Assicurato sia condannato a pagare in sede di giudizio ai dipendenti infortunati, di cui al precedente punto a), agli aventi causa;
- ai sensi del Codice Civile per danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124, cagionati ai dipendenti, di cui al precedente punto a), per morte e lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge. L'assicurazione conserva tuttavia la propria validità, anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi di cui sopra in quanto ciò derivi da inesatta od erronea

interpretazione delle norme di legge vigenti in materia o da involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL.

C) Esonero denuncia posizioni INAIL

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare le posizioni assicurative accese presso l'INAIL, fermo l'obbligo - in sede di regolazione del premio - di comunicare il numero degli assicurati tesserati.

D) Assicurazione Responsabilità Civile Personale del Calciatore (R.C.P.C.)

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne il calciatore delle somme che egli sia tenuto a pagare ad altri calciatori a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per morte e lesioni derivanti da fasi di gioco. La garanzia è operante sempreché:

- il sinistro si sia verificato durante lo svolgimento di una fase di gioco e solo in occasione di gare ufficiali e/o amichevoli fra squadre appartenenti alla LND e/o durante gli allenamenti. Per gare ufficiali si intendono quelle di campionato, torneo, amichevole manifestazioni ufficiali purché preventivamente autorizzata dalla LND e/o dai competenti Comitati, Divisione, Dipartimenti della LND.
- il sinistro abbia come conseguenza morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 C.P., che diano luogo ad una invalidità permanente pari o superiore al 3%;
- la responsabilità del calciatore sia accertata con sentenza passata in giudicato.

Art. 31 - Rischi Compresi

La seguente elencazione dei rischi coperti dalla presente polizza si intende formulata a titolo puramente esemplificativo e non limitativo.

A) Si intende assicurata la responsabilità derivante all'Assicurato, anche in semplice qualità di committente quando l'esecuzione delle sotto riportate attività sia affidata a terzi, per:

- I rischi derivanti dalla proprietà, uso, esercizio e conduzione degli impianti, le installazioni, le attrezzature e tutto il materiale necessario per lo svolgimento delle attività assicurate, comprese apparecchiature per la produzione e/o riproduzione audio-televisiva in genere;
- Proprietà, custodia installazione e manutenzione di insegne, cartelli, striscioni;
- Tutti i rischi finalizzati a soddisfare le esigenze gestionali interne dell'Assicurato quali, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, servizio di pulizia e vigilanza, attività dopolavoristiche e ricreative e gestionali del CRAL aziendale, operazioni di rifornimento e consegna, esercizio di mense e spacci aziendali, compresa la proprietà e/o gestione di distributori automatici di bevande e simili, organizzazione e partecipazione a manifestazioni sportive e non (convegni, esposizioni, meeting, congressi etc.), compreso l'allestimento e lo smontaggio di stand, meeting point.
Servizi d'ordine, di mascheraggio, di biglietteria, di vigilanza, di pronto intervento e pronto soccorso, in occasione di manifestazioni ed incontri sportivi, compresi i danni derivanti dalla omessa o tardiva richiesta della Forza Pubblica alle Autorità competenti, sempreché lo svolgimento della manifestazione fosse comunque segnalato alle Autorità competenti e dalle stesse autorizzato;
- Esecuzione di lavoro ed attività complementari e/o accessori necessari e previsti per lo svolgimento delle attività assicurate.

B) L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla somministrazione di generi alimentari, e si estende anche alla R.C. derivante all'Assicurato ai sensi di legge, per danni provocati a terzi dai prodotti dopo la somministrazione e vendita. Per questa specifica estensione di garanzia, valgono anche le seguenti norme:

- l'assicurazione è operante solo per i danni provocati da prodotti non fabbricati dall'Assicurato e comunque non contrassegnati da marchio proprio dell'Assicurato stesso;
- la garanzia vale sempreché la somministrazione o vendita ed il danno siano avvenuti durante il periodo di validità dell'assicurazione;
- il massimale per sinistro rappresenta anche la massima esposizione dell'Assicuratore per anno assicurativo.

Sono pertanto esclusi dalla garanzia:

- le spese di rimpiazzo del prodotto o di sue parti e le spese di riparazione o gli importi pari al controvalore del prodotto;
- le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato dei prodotti risultanti difettosi o presunti tali;
- i danni derivanti dalla mancata rispondenza dei prodotti all'uso ed alle necessità cui sono destinati, ma sono tuttavia compresi i danni materiali o corporali che derivino dagli effetti pregiudizievoli dei prodotti stessi.

In caso di controversia sugli scopi e finalità per i quali siano state assunte tali sostanze, si farà riferimento ai verdetti degli Organismi di Giustizia Sportiva competenti (Commissioni Giudicanti di primo grado, Commissioni d'Appello Federale ed eventualmente Corti Federali in ultimo grado). In ogni caso ed indipendentemente dalle finalità con cui sono state somministrate tali sostanze, è comunque garantita la responsabilità personale derivante al Presidente e/o altro legale rappresentante della Società Sportiva quando sia riconosciuta, in sede giudiziaria, la loro assoluta estraneità e non conoscenza del fatto illecito.

C) L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni subiti da:

- veicoli in consegna e/o custodia all'Assicurato;
- cose trovate sui veicoli sopraindicati.

La garanzia di cui al presente punto C) viene prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di € 350,00 per ogni veicolo danneggiato e/o per le cose trovate sullo stesso; si conferma che restano comunque esclusi i danni da furto, nonché i danni subiti da veicoli comunque in uso all'Assicurato.

Nel caso di danni ad autovetture di proprietà di arbitri e giudici di linea, la garanzia è operante purché gli stessi si siano attenuti alle disposizioni in vigore, in materia di consegna del mezzo ai dirigenti della Società Sportiva.

La presente garanzia è prestata con una franchigia fissa di € 350,00 e con limite per sinistro e per anno assicurativo di € 50.000,00.

D) Si intende compresa in garanzia, a parziale deroga di quanto successivamente previsto all'articolo "Esclusioni" dalle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione, la responsabilità civile derivante all'Assicurato per:

- danni a cose altrui derivanti da incendio di cose di proprietà dell'Assicurato, o dallo stesso detenute (fino ad un limite massimo di € 250.000,00 per sinistro / anno);
- danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, sportive, agricole o di servizi (fino ad un limite massimo di € 500.000,00 - per sinistro/anno), quando conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi di polizza.

E) L'Assicurazione comprende i rischi derivanti dalla conduzione, manutenzione, riparazione e, quando ne sia proprietario l'Assicurato, della proprietà dei fabbricati e impianti, in cui si svolge l'attività dell'Assicurato, compresi impianti sportivi (tribune, stadi, palazzetti, etc.). Sono compresi i danni relativi alla conduzione dei propri uffici, sia in locazione che di proprietà. Si precisa che tali immobili possono appartenere alla LND o essere di proprietà di LND Servizi S.r.l. - LND Immobili S.r.l. e Federcalcio Servizi S.r.l..

La garanzia è inoltre prestata per la Responsabilità Civile conseguente alla esecuzione e/o committenza di lavori di ordinaria manutenzione, nonché alla committenza di lavori di straordinaria manutenzione, innovazioni, ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni.

F) L'Assicurazione comprende la responsabilità civile degli Assicurati per azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12/6/1984 n° 222.

G) L'Assicurazione comprende la responsabilità civile degli Assicurati nel caso di morte o lesioni personali cagionate a terzi in occasione di rapine, atti di teppismo e vandalismo.

H) L'Assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'organizzazione di Tornei, esibizioni, incontri e manifestazioni, sportive e non, in genere.

I) La garanzia comprende i rischi relativi ad attività di montaggio, smontaggio e preparazione delle attrezzature necessario per le manifestazioni assicurate.

J) La garanzia non è operante per manifestazioni che prevedano l'uso di veicoli a motore, di animali, di aeromobili ed imbarcazioni a motore; per i rischi derivanti da fuochi d'artificio e gare di tiro, per la responsabilità civile personale dei gestori di attrazioni, attività e giochi che partecipino alla manifestazione a titolo commerciale.

Art. 32 - Delimitazione dell'Assicurazione

Ai fini dell'Assicurazione R.C.T., sono considerati terzi rispetto all'Assicurato tutte le persone fisiche e/o giuridiche con la sola esclusione dei legali rappresentanti della Contraente.

Art. 33 - Esclusioni

L'Assicurazione non copre i danni:

- da furto;
- da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a questa equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- a cose che l'Assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, salvo quanto previsto nel precedente art. Rischi Compresi;
- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, salvo quanto previsto nel precedente art. Rischi Compresi;
- di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzioni, impoverimento o deviazione di sorgenti e di corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- di qualsiasi natura derivanti da amianto e da campi elettromagnetici.

Art. 34 - Precisazioni ed estensioni varie di garanzia

L'Assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni cagionati a terzi.

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare agli Assicurati da fatto doloso/colposo di tutte le persone delle quali debbano rispondere a norma di legge (a titolo esemplificativo e non esaustivo, dipendenti/collaboratori/volontari). I Tesserati sono considerati terzi con esclusione dei danni che gli stessi, se tesserati della medesima società, possono cagionarsi fra di loro.

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante alle Società per fatto:

- di soggetti, non in rapporto di dipendenza con la Società assicurata, né ricomprendibili nella definizione di Ausiliari, di cui l'Assicurato stesso si avvalga nella realizzazione dell'attività oggetto della garanzia;
- dei medici sociali, esclusivamente quando esercitano la loro professione per conto delle Società stesse.

La garanzia comprende anche i rischi derivanti dall'esercizio delle attrezzature e degli impianti (compreso stadio e relative tribune) e del materiale necessario per lo svolgimento della disciplina sportiva.

La garanzia non è operante nel caso in cui siano ammesse a prendere parte alla disciplina sportiva persone non associate.

Sono esclusi i danni cagionati dai propri sostenitori alle società sportive riguardanti le persone, i manti erbosi, gli oggetti in genere (comprese autovetture) appartenenti agli spettatori, ai Dirigenti di società Sportive o ai Calciatori.

Con riferimento all'affidamento della Concessione per la riqualificazione e gestione dell'impianto sportivo Don Mosso sito nel Comune di Venaria Reale (TO) in Via San Marchese n. 27, si dichiara che la Polizza comprende la copertura assicurativa contro i Rischi di Responsabilità Civile verso Terzi compreso l'uso, l'esercizio e la conduzione, la manutenzione e riparazione degli impianti sportivi, derivanti specificatamente dall'esecuzione della Concessione stessa.

Si intendono compresi, nei limiti contrattualmente previsti, i danni o pregiudizi causati al Concedente, ai suoi dipendenti e consulenti e a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario, dei suoi collaboratori o del suo personale dipendente, che avvengano nel corso degli Interventi o della gestione, e tutti gli altri danni e rischi, di qualunque natura ed origine, anche se non espressamente menzionati che possano occorrere al Concedente od a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dal Concessionario nell'ambito della Convenzione, sempre ed esclusivamente nei limiti e condizioni contrattualmente previste.

Art. 35 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali

La difesa contro le pretese ed azioni dei danneggiati spetta esclusivamente all'Assicuratore, il quale agisce in qualsiasi sede o modo in nome dell'Assicurato, che è tenuto a prestare la sua collaborazione.

Le spese sostenute per resistere all'azione dei danneggiati sono a carico dell'Assicuratore nei limiti stabiliti dall'art. 1917 del Codice Civile.

Le spese di difesa nel processo penale sono anch'esse a carico dell'Assicuratore; peraltro, ove l'interesse di questo cessi durante lo svolgimento di tale processo, le anzidette spese rimangono a carico dell'Assicuratore fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. L'Assicuratore non riconosce spese da essa non autorizzate.

Art. 36 - Massimali di Garanzia:

La garanzia è prestata fino alla concorrenza massima complessiva per capitali, interessi e spese di:

Responsabilità Civile verso Terzi

€ 5.200.000,00 per ogni sinistro;

€ 5.200.000,00 per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali;

€ 5.200.000,00 per danneggiamenti a cose, anche se appartenenti a più persone.

Responsabilità Civile verso Prestatori d'opera

€ 5.200.000,00 per ogni sinistro ma con il limite di

€ 5.200.000,00 per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali.

Responsabilità Civile Personale del Calciatore

€ 50.000,00 per ogni sinistro.

Art. 37 - Franchigia

Per danni a cose, la garanzia è prestata con una franchigia fissa di € 350,00 per sinistro.

SEZIONE 5- NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE

Non operante

LE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE IN CALCE SI INTENDONO NON OPERANTI IN QUANTO IL PRESENTE CONTRATTO È EMESSO COME RISULTATO DI UNA GARA D'APPALTO.